



STATUTO



Art. 1 **COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE**

E' costituita Associazione Culturale - Musicale denominata CORO CIMA VEZZENA.

Art. 2 **SEDE SOCIALE**

L'Associazione ha sede nel comune di Levico Terme, frazione Barco, via S. Taddeo n. 4.

Art. 3 **SCOPO e FINALITA'**

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività canora, con particolare riferimento all'apprendimento, promozione e divulgazione della tradizione musicale popolare trentina ed extraregionale, senza fini di lucro.

E' inoltre scopo dell'Associazione la promozione di momenti ricreativo - culturali rivolti ai propri membri di cui all'Art. 4 ed ai simpatizzanti.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti dei **membri effettivi** dell'associazione e dall'elettività delle cariche sociali. Essa si deve avvalere prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 4

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono **membri effettivi** dell'Associazione: i coristi, gli allievi coristi di 2° livello di cui all'Art. 8, il Maestro (Direttore Tecnico), il Vice Maestro, gli eventuali membri esterni, non coristi, facenti parte della Direzione Organizzativa di cui all'Art. 6 oppure esterni ma con incarichi specifici, i soci onorari (vedi regolamento interno).

Fanno altresì parte dell'Associazione i soci sostenitori tesserati.

I **membri effettivi**, godono del diritto di partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché dell'elettorato attivo e passivo dell'associazione.

Art. 5

QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative non possono essere trasferite a terzi o rivalutate. Esse sono costituite da somme conseguite dall'associazione per il riconoscimento della qualità di membri dell'associazione di cui all'art. 4. Tali somme non hanno carattere commerciale e costituiscono introiti dell'attività istituzionale. All'atto del versamento dei soci sostenitori sarà rilasciata una tessera sociale.

Art. 6

ORGANI SOCIALI

I membri effettivi (coristi) eleggono un Presidente ed una Direzione Organizzativa formata da cinque membri.

Nella prima seduta, la neo costituita Direzione Organizzativa, che rimane in carica due anni, elegge al proprio interno un Segretario, un Cassiere e delega i tre Consiglieri rimanenti a specifici incarichi.

Sarà inoltre a scelta e discrezione del Maestro la costituzione di una Direzione Artistica (altresì denominata Commissione Tecnica) di cui all'Art. 8.

Art. 7

RUOLI E COMPITI DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Il Ruolo cardine della Direzione organizzativa è costituito dall'insieme di tutte quelle azioni ed attività volte al buon andamento e allo sviluppo dell'associazione con particolare riguardo al mantenimento di un positivo clima di rapporti tra i vari associati. Ha compiti di rappresentanza ufficiale e legale dell'associazione stessa e attua quindi anche tutte le procedure necessarie per il suo buon andamento economico-finanziario.

Il Presidente in accordo con i cinque membri eletti possono avvalersi dell'aiuto/consulenza di altre persone (anche esterne al coro) ritenute valide per lo svolgimento di compiti specifici.

Art. 8

COMPOSIZIONE, RUOLI E COMPITI DELLA DIREZIONE ARTISTICA – COMMISSIONE TECNICA

È composta da persone (interne o esterne al coro) nominate direttamente dal Direttore Tecnico dell'Associazione (Maestro del coro) ed aventi il compito di coadiuvarlo nel confronto e nella preparazione tecnica dell'organico. Lo stesso ne stabilirà i compiti specifici così come l'articolazione tecnico-organizzativa per lo sviluppo vocale delle singole sezioni.

La Direzione Artistica del coro:

- imposta ad inizio anno il calendario di massima degli impegni concertistici per sottoporlo a successiva ratifica alla Direzione Organizzativa;
- valuta in corso d'anno le richieste di partecipazione a concerti e rassegne fornendo un adeguato parere tecnico;
- determina procedure e modalità di ammissione nell'Associazione di allievi coristi nella fase di primo approccio (1° livello) e, superata la stessa, con le specifiche particolarità, stabilirà il percorso del singolo nella fase di sviluppo (2° livello) e successivamente l'ammissione nell'organico ufficiale;
- analizza e valuta presenze/assenze dei coristi a prove ed esibizioni fornendo indicazioni alla Direzione Organizzativa per eventuali azioni di richiamo.

Il Direttore Tecnico dell'Associazione (Maestro del coro) ed il Vice Maestro fanno parte di diritto della Direzione Organizzativa.

Art. 9

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dell'Associazione viene convocata annualmente per discutere ed eventualmente deliberare circa le linee generali dell'attività dell'Associazione medesima. È inoltre chiamata a discutere e approvare il bilancio consuntivo dell'annualità precedente.

Biannualmente l'Assemblea avrà carattere elettivo e in tale sede i membri effettivi (coristi), procederanno alla nomina degli organi sociali di cui all'Art. 6.

Di ogni assemblea dovrà redigersi verbale firmato dal presidente della stessa. Copia dei verbali dovrà essere posta a disposizione di tutti gli associati.

Art. 10

RENDICONTO

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio la Direzione Organizzativa redige il Bilancio dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 11

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria dell'Associazione può essere convocata su parere della Direzione Organizzativa ovvero su richiesta di almeno la metà più uno dei soci effettivi (coristi).

Art. 12

DOVERI DEI SOCI EFFETTIVI (CORISTI)

Ogni corista si impegna ad attenersi alle direttive prese dagli organi sociali dell'Associazione.

Si impegna a non partecipare ad altre attività incompatibili con quelle dell'Associazione stessa, ed inoltre a mantenere un comportamento corretto durante le prove e le esibizioni pubbliche, nonché rapporti cordiali ed educati nei confronti degli altri membri dell'Associazione.

Art. 13

ASSENZE

Le assenze alle sedute di prova, alle esibizioni pubbliche e a ogni altra attività dell'Associazione, dovranno essere giustificate.

In base alle assenze, poiché queste costituiscono una mancanza nei confronti degli altri membri, la Direzione Organizzativa autonomamente oppure su parere della Direzione Artistica prenderà, di volta in volta, gli opportuni provvedimenti nei confronti del membro inadempiente.

Art. 14

PROVVEDIMENTI e DIMISSIONI

La Direzione Organizzativa farà rilevare ai vari membri le eventuali ripetute mancanze, sia di carattere disciplinare che artistico, in prima istanza oralmente e successivamente in forma scritta.

Il provvedimento più grave è l'espulsione.

Le dimissioni volontarie dall'Associazione dovranno essere comunicate e motivate per iscritto.

Art. 15

NUOVE AMMISSIONI IN ORGANICO

I nuovi membri coristi (allievi) sono ammessi in prova con le procedure e le modalità previste al precedente Art. 8, previa comunicazione alla Direzione Organizzativa ed in seguito immessi nell'organico effettivo su parere e decisione insindacabile del Maestro.

Art. 16

DIVISA SOCIALE e MATERIALE IN DOTAZIONE PERSONALE

Ad ogni membro dell'organico effettivo verrà consegnata la divisa sociale, costituita dai vari capi e accessori di abbigliamento di cui il coro si doterà durante la sua vita associativa e riassunti nelle schede di consegna compilate dall'incaricato della Direzione organizzativa.

Ogni corista è direttamente responsabile della buona conservazione della divisa che potrà essere indossata solo per gli impegni riguardanti l'Associazione.

In caso di dimissioni volontarie o di espulsione dall'organico, la divisa sociale (così come tutti gli accessori in dotazione) dovrà essere tempestivamente restituita, completa, in ordine e perfettamente pulita.

Art. 17
NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificato nel presente Statuto, si fa riferimento al regolamento interno e alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 18
APPROVAZIONE e MODIFICAZIONI

Il presente Statuto opportunamente integrato e/o modificato, proposto dalla Direzione Organizzativa in carica nel mese di gennaio 2009 ed approvato dall'Assemblea Ordinaria convocata in data 12 febbraio 2009, sostituisce integralmente il precedente di data 24 febbraio 1995.

Tale Statuto potrà essere modificato ovvero integrato su proposta della Direzione Organizzativa ovvero di almeno i due terzi dell'Assemblea ed approvato dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea stessa.

Art. 19
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei membri della stessa nominerà un "Comitato ad hoc" che provvederà ad inventariare i beni esistenti, decidendone la destinazione ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

ASSOCIAZIONE CULTURALE
- Coro Cima Vezzena -

IL PRESIDENTE



Barco di Levico Terme, 12 febbraio 2009